

VAL DI RHEMES, VAL D'AOSTA

Il corpo forestale dello stato accoglie un turista lasciandogli un "foglietto di scortesia"

di Cecilia Pacini

Nel titolo abbiamo voluto evidenziare che i foglietti lasciati su moto e autoveicoli, non previsti dal Codice della Strada e che molte Amministrazioni Pubbliche inventano e utilizzano, non sono **"avvisi di cortesia"** ma veri e propri **"foglietti di scortesia"**, che intimano il pagamento della sanzione entro 5 giorni e/o – come nel caso che qui analizziamo – di telefonare entro 24 ore a un Comando oppure presentarsi di persona. Il ricevente viene così indotto a pagare anche se ritiene di non aver violato le leggi nazionali oppure, conoscendo i costi e i tempi della macchina della Giustizia e/o i suoi impegni di lavoro o famigliari, si trova costretto a pagare subito. Non solo, l'uso degli **"avvisi di cortesia"** viene giustificato asserendo che servono per evitare che il contravventore riceva il verbale a casa con l'addebito (*altro fatto sconcertante perché attualmente un Comune addebita non solo il costo della raccomandata ma altri oneri che a volte superano la sanzione: anche questo sistema deve cessare perché è un sistema per condizionare il cittadino a pagare al volo*) ma sappiamo benissimo che è solo un sistema per far rapidamente cassa anche quando la contravvenzione si basa su un provvedimento illegittimo.

Tornando al fatto occorso, purtroppo, ancora oggi per molti dei 7.901 sindaci italiani e alcuni dipendenti pubblici, non è pacifico che un turista, in particolare se straniero, non sia a conoscenza di normative locali risalenti addirittura al 1985 e stilano a raffica "avvisi di cortesia", lasciandoli sulle moto e sugli autoveicoli.

Azioni che i precedenti Governi hanno tollerato ma che confidiamo che questo nuovo Governo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché il Ministro del Turismo, intervengano per far cessare l'utilizzo di simili sistemi che sono sia in violazione di legge sia lesivi dell'immagine e l'interesse nazionale. Infatti, simili atti, creando risentimento nel turista, annullando gli interventi per sviluppare il turismo, in particolare il Turismo all'aria aperta nonché nel cittadino che vede la Pubblica Amministrazione come un nemico che si approfitta del potere concessogli. Appare incredibile che un agente del Corpo Forestale dello Stato (passati nell'Arma dei Carabinieri, istituzione di alta professionalità) che vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente alla salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali nonché alla sicurezza agroalimentare eccetera (*compiti prioritari che richiedono tempo, dedizione e aggiornamenti*) mentre circola per una strada, vedendo pochissimi autoveicoli in sosta (*non in fase di campeggio*) su un'area non recintata sul lato di una strada, interrompa la sua missione fermandosi, dirigendosi verso gli autoveicoli, si soffermi a guardarsi intorno, estraiga un blocchetto (*evidentemente hanno deciso al Comando di stamparli e contemplare un compito certamente non prioritario*), lo completi con alcuni dati, ritorni al suo veicolo (*sempre che nel frattempo non arrivasse il proprietario del veicolo perché allora altro tempo necessario al discutere e redigere il verbale previsto dalla legge, diminuendo così il tempo per i compiti prioritari precedentemente elencati*).

Per quanto detto, trattandosi di uno o due autoveicoli in sosta in una larghissima area e in assenza di qualsiasi recinzione privata e/o cartello di divieto, l'agente doveva proseguire per espletare i numerosi compiti prioritari.



Autocaravan e autovettura e sul lato destro una delimitazione apposta dal proprietario

La Francia ci insegna che è meglio eventualmente richiamare all'ordine invece di sanzionare: ecco il racconto di un nostro associato.

Inviato: lunedì 14 agosto 2023

Da: Mario Ristori marioristo@gmail.com

A: ANCC Ciolli pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Val di Rhemes in Val d'Aosta (ITALIA) e la differenza con il Villaggio di Vézelay, dipartimento della Yonne, regione Borgogna - Franca Contea (FRANCIA).

Parcheggio la mia autocaravan, pago il parcheggio ed espongo il tagliando sul cruscotto. Poi non pensandoci, abbasso l'oscurante e non mi accorgo che da fuori il tagliando non si può vedere. Mio errore. Al mio ritorno trovo una busta della locale Polizia Municipale sotto il tergicristallo con all'interno una lettera e mi aspetto di leggere una contravvenzione, invece leggo: **"Non abbiamo potuto verificare se lei ha ottemperato al pagamento del parcheggio, nel caso avesse pagato inserisca il tagliando all'interno della busta indicando tipo di veicolo e targa, quindi depositi la busta nella cassetta postale installata sotto al parchimetro. In caso contrario riceverà un avviso di pagamento al suo domicilio. Grazie per la collaborazione."** Questa sì che è vera accoglienza da imitare. Altri amici che nel tempo avevano fatto le vacanze in Inghilterra, avendo errato nel parcheggiare, senza intralciare la circolazione, avevano trovato un foglio per avvisarli della infrazione commessa ma che avrebbero ricevuto la contravvenzione unicamente se avessero commesso di nuovo detta infrazione.

Iniziativa da imitare, dotando gli organi accertatori di un modulo prestampato (uguale a livello italiano e prestampato in italiano, francese, tedesco e inglese) da apporre sulle moto e autoveicoli che violano per la prima volta un divieto di sosta e/o omettono di non pagare il parcheggio per necessità, descrivendo in modo completo la violazione, la mail, la PEC e il telefono al quale indirizzare eventuali richieste e/o inviare precisazioni.

IL FATTO

Il foglietto rinvenuto sul parabrezza non ha un'intestazione completa di indirizzo, mail e PEC, manca un numero progressivo, riporta in modo parziale una presunta violazione di legge, invita a presentarsi di persona senza indicare una strada o a telefonare entro 24 ore!

LA MAIL DELL'ASSOCIATO CONTRAVVENZIONATO

Inviato: lunedì 14 agosto 2023

Da: Carlo @hotmail.it


A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Aiuto per contravvenzione

Buongiorno, chiediamo per favore aiuto in merito alla contravvenzione rilasciatoci sul parabrezza dal corpo forestale in Val di Rhemes, Val d'Aosta.

Come potete vedere dalle foto non ci sono cartelli di divieto di sosta, non abbiamo campeggiato. Altre persone hanno posteggiato la propria autovettura per una breve passeggiata.

Abbiamo telefonato entro le 24 ore come ci hanno scritto sul foglietto lasciato sul parabrezza ma la sanzione di 100 euro non la possono levare perché, secondo chi mi ha risposto, il prato è di un privato. A leggervi.





REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA
Stazione Forestale di Villeneuve



ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

VERBALE DI CONTESTAZIONE REGISTRATO AL N. 6 /2023

Trasgressore: _____, nato il _____ a _____ e residente a _____/Cod. fisc. _____/Identificato mediante _____

Obbligato in solido: _____ nato il _____ a _____, via stradella _____

In questo giorno 14/08/2023, dichiara il sottoscritto V. Sovr. F.le Marco Brunod, che in località Pelaud del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, alle ore 17 circa del giorno 13/08/2023, è stato accertato quanto segue: "Il camper Fiat _____ risultava in sosta nei pascoli a monte dell'abitato Pelaud; non è stata contestata la violazione direttamente al trasgressore in quanto sul veicolo non c'era nessuno".

Quanto sopra in violazione all'art. 2, co. 1, della Legge regionale 22/04/1985 N° 17 e punibile a mente art. 6, co 1, lett. b, stessa legge.

Il trasgressore ha dichiarato: ~~multa~~.

A seguito dell'accertamento si è proceduto al:

sequestro amministrativo di: _____

ritiro di: _____

E' prevista la sanzione da euro _____ ad euro _____ per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento con effetto liberatorio mediante il versamento di una somma di euro 114,50 (di cui euro 103,00 quale pagamento in misura ridotta - art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 - euro _____ per bollo di quietanza, euro 11,50 per spese di notificazione, nonehé euro _____ per risarcimento).

Tale pagamento potrà essere effettuato, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, indicando la causale del versamento, comprensiva del numero del verbale e della stazione o ufficio indicati in intestazione, nei modi seguenti:

mediante versamento alla tesoreria regionale (Via Conseil des Commis 19, Aosta), o mediante bonifico bancario intestato a "Regione Autonoma Valle d'Aosta" - cod. BIC UNCRITM1CC0, cod. IBAN IT 67 Q 02008 01210 000003867729 - Servizio di tesoreria.

mediante versamento alla tesoreria del Comune di _____, o su c/c postale n. _____ intestato allo stesso comune indicando sul retro la causale del versamento e gli estremi del verbale.

Eventuale ricorso potrà essere proposto, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, facendo pervenire scritti difensivi alla Presidenza della Regione - Direzione sanzioni amministrative - sita in Aosta, Palazzo Ollietti - Via Ollietti, 3, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale.

Il trasgressore ha conciliato pagando in via breve la somma di euro _____

per ricevuta del verbale:

IL TRASGRESSORE

L'OBLIGATO IN SOLIDO



VERBALIZZANTI

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:

NOTIFICATO AL TRASGRESSORE

SIG. _____

A MEZZO: _____

IL _____

IL NOTIFICATORE

NOTIFICATO ALL'OBLIGATO IN SOLIDO

SIG. _____

A MEZZO: POSTA

IL - 23/08/2023

IL NOTIFICATORE



Autocaravan e autovettura

TENTATIVO DI EVITARE ONERI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per evitare oneri alla Pubblica Amministrazione, all'associato e all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e alla macchina della Giustizia, Pier Luigi Ciolli, si attiva per contattare lo 0165.95026 del Corpo Forestale Valle D'Aosta Comando Stazione Villeneuve in località Trépoint 65 per chiedere che alla luce di quanto segue in questo documento, l'archiviazione in autotutela d'ufficio del foglietto nonché di aggiornarsi utilmente sulle normative in modo da ottimizzare il loro tempo, dedicandolo a compiti ben più importanti per il controllo e la sicurezza del territorio. Rispondeva un operatore da AOSTA perché la stazione di Villeneuve era chiusa, erano passate le 24 ore indicate nel foglietto da soli 10 minuti!

L'operatore, diligentemente, si consultava con la Stazione, e rispondeva che il comandante Sovrintendente Forestale Brunod Marco, gli aveva riferito che, in assenza del pagamento di 100 euro da parte del contravventore, avrebbe emesso un verbale notificandolo al proprietario dell'autocaravan. La sua decisione si sarebbe basata sul fatto che ci sarebbe un'area sosta per le autocaravan nelle vicinanze (*valutazione inconferente perché si trattava di turisti che avevano semplicemente sostato con i loro autoveicoli nel rispetto del Codice della Strada e non stavano campeggiando*). Richiesta respinta.

LE OSSERVAZIONI

Le foto evidenziano un'area limitrofa a pari livello con la sede stradale, priva di recinzione, come invece è sul lato destro della strada e in alcuni spazi privi di erba, inducendo alla sosta gli autoveicoli di passaggio (autoveicoli che sono in sosta e i proprietari non stavano campeggiando).

Non è presente segnaletica che indica se trattasi di area privata e/o pubblica, fatto importante perché, se trattasi di area privata non è possibile sia elevata una sanzione amministrativa; se si trattasse di area pubblica con divieto di calpestio (come troviamo in alcune aree a verde anche dentro le città) tale divieto e le relative sanzioni devono essere segnalate ai cittadini con le segnaletiche verticali.

La norma violata richiamata sul foglietto lasciato sul parabrezza dell'autocaravan del nostro associato è l'articolo 2 della **Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17** - https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=17%2F85&versione=V%20) ma non precisa quale degli otto punti avrebbe contravvenuto il proprietario del veicolo, quindi, per esempio:

- a) se avesse contravvenuto al punto 1) è chiaro che il proprietario doveva apporci una segnaletica di divieto di accesso richiamando la norma e/o apporre una delimitazione come esistente nell'area dall'altro lato della strada;
- b) al punto 2), recitando: "La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti...", pone la presente domanda: l'organo accertatore ha accertato che chi era in sosta non era uno di detti soggetti?
- c) al punto 8), recitando: "La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi del presente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto o del conduttore.", è confondente;
- d) al punto 6), dove si prevedono le ammende, non troviamo i detti 100 euro; quindi, tale importo è previsto in altra Legge?



Area oggetto di accertamento e area limitrofa

IL DIRITTO

La Legge regionale in questione appare di fatto e di diritto inapplicabile per il principio del “tempus regis acta” e per l’abrogazione tacita della stessa legge avvenuta con l’emanazione del Dlgs 285/1992, Nuovo Codice della strada, norma di rango superiore rispetto ad una legge regionale.

Difatti, l’articolo 15 delle Preleggi stabilisce che *“La c.d. abrogazione tacita può aversi sia per incompatibilità della disciplina pregressa con la nuova, sia perché la materia è interamente disciplinata da successive disposizioni: in quest’ultima ipotesi, le norme precedenti si intendono abrogate anche quando non siano difformi o in contrasto con la nuova disciplina.”*

Da quanto sopra si deduca che nella fattispecie specifica si rende obbligatoria l’applicazione del Codice della Strada in materia di circolazione stradale, in quanto la legge regionale risulta antecedente all’entrata in vigore del Codice della Strada.

A tal riguardo si ricorda che l’articolo 1 del Codice della Strada – principi generali - prevede che *“La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, ... omissis”*; ed ancora l’articolo 2, comma 1, stabilisce: *“Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Codice si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”*

Tenuto conto che l’articolo 3, al punto 9), definisce “la circolazione” come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della Strada.

Il richiamo della zona interessata dal divieto come area, non esenta il Comune dall’applicazione delle disposizioni del Codice della Strada.

Difatti, nel momento in cui tale area è aperta alla sosta e alla circolazione delle altre tipologie di veicoli (vedi per esempio autovetture) questa rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 2 del Codice della Strada, che dispone: *“Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”*

Pertanto, in merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto esposte, il Comune avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla apposizione della segnaletica stradale di divieto di sosta e fermata da apporre sulla strada, ovvero, qualora avesse voluto impedire l’accesso alle aree limitrofe (per esempio i campi adiacenti), applicando le eventuali sanzioni previste dal Dlgs 267/2000 ovvero dalla legge 689/81, avrebbe dovuto parimenti rendere noto il divieto con apposita segnalazione indicante “il divieto di accesso a tali aree”.

In mancanza di tale segnalamento l’applicazione di sanzioni amministrative risulta illegittima, in quanto non è presente l’elemento soggettivo per la violazione commessa in quanto il trasgressore non era a conoscenza dell’esistenza del divieto.

Se per quanto sopra non fosse sufficiente a dimostrare l'inapplicabilità della Legge regionale, si puntualizza, altresì, che:

1. l'articolo 98, lettera c), del D.Lgs. 112/98, stabilisce che "la regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale" è tra le funzioni mantenute allo Stato;
2. l'articolo 117 della Costituzione ha previsto che lo stato abbia Legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza" *"Questo articolo è stato modificato dall'art. 3 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3., stabilendo che tali materie non possono essere oggetto di delega alle regioni;*
3. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 428/2004 ha confermato il principio interpretativo che la materia della sicurezza stradale deve rimanere di competenza esclusiva dello Stato.

LE NORME RICHIAMATE

Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17

Regolamento di Polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

1. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente naturale e di difendere la proprietà e l'attività agricola, la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, all'infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso a luoghi pubblici o a strutture sportive, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2

1. È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, all'infuori delle strade citate al precedente articolo.
2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione o di dimora o di lavoro o di servizio, nonché alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 per cento.
3. All'infuori di questi casi, coloro che desiderano accedere, a loro totale rischio, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata.
4. Tale autorizzazione dovrà riportare l'identità della persona autorizzata e il numero di targa del suo veicolo, e avrà carattere temporaneo; dovrà inoltre indicare le strade per le quali è valida, come pure i motivi del rilascio.
5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, in più comuni, sulle strade vietate, l'autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale.
- 5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, nel caso in cui il transito si renda necessario per il recupero di esemplari della specie cervo abbattuti nel corso della stagione venatoria.
6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui all'articolo 1.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche.
8. La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi del presente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto o del conduttore.

Dispositivo dell'articolo 117 Costituzione

Fonti → Costituzione → Parte II - Ordinamento della repubblica → Titolo V - Le regioni, le province e i comuni.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l) norme generali sull'istruzione;
- m) previdenza sociale;
- n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

.....